

Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 40 bis

(Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica) (1)

1. È istituita, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, la Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica, con funzioni consultive in materia di assistenza farmaceutica.

2. La Commissione è composta da:

a) il direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

b) il dirigente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali competente in materia di assistenza farmaceutica;

c) due direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale;

d) tre farmacisti;

e) un medico di medicina generale;

f) un medico farmacologo;

g) un medico epidemiologo;

h) un medico legale;

i) un clinico universitario;

j) uno specialista ospedaliero;

k) un medico di distretto;

l) uno statistico.

3. I componenti della Commissione possono farsi sostituire da un delegato.

- 4.** La Commissione è presieduta dal componente di cui al comma 2, lettera a).
- 5.** La Commissione, qualora lo ritenga necessario, può avvalersi del supporto di esperti del settore relativamente alla tematica affrontata.
- 6.** Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
- 7.** La Commissione supporta la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali nelle attività inerenti l'assistenza farmaceutica con particolare riferimento a:
- a)** predisposizione di linee di indirizzo sull'utilizzo dei medicinali e definizione di idonei percorsi terapeutici e prescrittivi;
 - b)** iniziative di promozione dell'appropriatezza prescrittiva e, più in generale, sull'uso razionale del farmaco;
 - c)** promozione di programmi di educazione al corretto uso dei farmaci;
 - d)** armonizzazione dei prontuari farmaceutici aziendali;
 - e)** coordinamento delle attività di farmacovigilanza;
 - f)** monitoraggio e analisi dei consumi farmaceutici e della spesa farmaceutica.
- 8.** La Commissione è costituita con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, che individua i componenti non di diritto tra il personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario regionale. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.
- 9.** La mancata nomina di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività della Commissione, fatta salva la sua successiva integrazione.
- 10.** Per i componenti della Commissione non è prevista alcuna forma di emolumento.
- 11.** La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione avviene nell'orario di servizio con oneri di missione a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 12, L. R. 11/2011